

Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, dott. Alessandro Paone,
alla scadenza del termine perentorio del 15.09.2025, assegnato per il deposito di note scritte
ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 31-1/2025 R.G.P.U., avente ad oggetto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66, 67 e ss. CCII presentato, tramite la dott.ssa Domenica Gallo, professionista nominata quale Gestore dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari, dai coniugi conviventi Le Pera Fausto, c.f. LPRFST64D14D005M, nato a Corigliano Calabro (CS) il 14.4.1964, ed Esposito Antonietta, c.f. SPSNNT72R60D005M, nata a Corigliano Calabro (CS) il 20.10.1972, entrambi residenti in Corigliano-Rossano, ex area urbana di Corigliano Calabro, Viale Rimembranze n. 83, elettivamente domiciliati nello studio dell'avvocato avv. Giuseppe Turano.

RILEVATO

- che i coniugi conviventi Le Pera Fausto ed Esposito Antonietta, per il tramite della dott.ssa Domenica Gallo, professionista nominata quale Gestore dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari, hanno presentato, ai sensi degli artt. 66, 67 e ss. CCII, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proponendo il pagamento integrale del compenso dell'OCC, il pagamento integrale del credito privilegiato vantato dal Comune di Corigliano-Rossano, il pagamento del 15% del credito ipotecario vantato da Iseo SPV s.r.l. e il pagamento del 20% dei crediti chirografari vantati da Iseo SPV s.r.l., Deutsche Bank Easy e Compass, attraverso 84 rate mensili di importo pari ad € 600,00 ciascuna;
- che alla domanda risulta allegata la relazione redatta dal gestore nominato all'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2 CCII;
- che con decreto del 28.05.2025 è stata ordinata la pubblicazione della proposta e del piano, a cura della cancelleria, in apposita area del sito web del Tribunale e, al contempo, è stato disposto che il gestore nominato dall'OCC provvedesse alla comunicazione ai creditori e riferisse in ordine alle osservazioni da questi ultimi formulate, proponendo eventuali modifiche al piano;



- che, come desumibile dalla relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC in data 02.07.2025, i creditori Compass e Deutsche Bank hanno presentato osservazioni solo con riferimento all'importo del credito residuo;
- che, tuttavia, tali osservazioni non determinano una modifica del piano, tenuto conto, per un verso, che il credito di Compass è stato correttamente quantificato dai ricorrenti sulla base del solo credito residuo in linea capitale, nonché, per altro verso, che la Deutsche Bank ha addirittura indicato un credito inferiore a quello indicato nel piano;
- che la Iseo Spv s.r.l., pur non presentando osservazioni, si è costituita nel presente procedimento al fine di precisare l'ammontare del proprio credito;
- che sussiste la competenza territoriale del tribunale in intestazione, tenuto conto che i debitori hanno la propria residenza in Corigliano-Rossano, Comune ricompreso nel circondario del predetto tribunale;
- che i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ex art. 2, co. 2, lett. e) CCII, avendo agito per scopi estranei ad attività imprenditoriali, commerciali, artigiane o professionali eventualmente svolte;
- che i ricorrenti, inoltre, sono coniugi conviventi il cui sovraindebitamento ha un'origine comune, il che, ai sensi dell'art. 66 CCII, consente loro di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- che Le Pera Fausto ha un contratto di lavoro con termine 28.02.2026, ragion per cui non si è tenuto conto, ai fini della determinazione dell'importo delle rate, dello stipendio al momento percepito dal ricorrente medesimo;
- che, pertanto, ai predetti fini si è tenuto conto del solo stipendio percepito dalla moglie Esposito Antonietta;
- che lo stipendio da quest'ultima percepito mensilmente ammonta a € 1.250,00 circa, mentre il debito complessivo ammonta a € 160.377,74, sicché, anche alla luce delle spese mensili affrontate dal nucleo familiare, pari a € 650,00 circa, sussiste senz'altro un situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente impossibilità, per i debitori, di soddisfare regolarmente tali obbligazioni;
- che non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non essendo riscontrabile né colpa grave, né, tantomeno, malafede, nella condotta dei debitori, il cui sovraindebitamento è essenzialmente riconducibile al licenziamento del Le Pera;



- che non è stato ravvisato dal gestore nominato dall'OCC neppure il compimento di atti in frode ai creditori;
- che, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, non appare necessario valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendosi semplicemente verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
- che, come già evidenziato nel decreto emesso in data 28.05.2025, non si riscontrano profili di inammissibilità del piano, considerato, in particolare, che il trattamento riservato al credito ipotecario non è deteriore rispetto a quello che tale credito riceverebbe in caso di liquidazione dell'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca;
- che il piano deve considerarsi fattibile, tenuto conto del reddito certo percepito mensilmente da Esposito Antonietta e della sostenibilità della rata mensile indicata dai ricorrenti;
- che nulla osta, pertanto, all'omologa del piano presentato dai coniugi Le Pera Fausto ed Esposito Antonietta, dovendosi tuttavia far presente, quanto al compenso spettante all'OCC, che, contrariamente a quanto previsto nel predetto piano, lo stesso, così come previsto dall'art. 71, co. 4 e 6 CCII, sarà liquidato solo una volta terminata l'esecuzione del piano, tenuto conto della somma convenuta con il debitore dall'organismo e della diligenza da quest'ultimo osservata nell'espletamento dell'incarico;

P.T.M.

il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, così provvede:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Le Pera Fausto ed Esposito Antonietta, disponendo che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione a tale piano;
- 2) dispone, per effetto dell'omologazione, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71, co. 3 CCII;
- 3) dispone che il gestore nominato dall'OCC: a) comunichi il presente provvedimento ai debitori e ai creditori, fornendo successivamente prova di tali comunicazioni; b) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario; c) a partire dal 31.12.2025, depositi, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal



conto della gestione in conformità alla previsione di cui all'art. 72 CCII; d) terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, depositi la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4 CCII e richieda, contestualmente, la liquidazione del compenso, indicando l'importo eventualmente convenuto dall'organismo con i debitori;

4) dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia pubblicato, entro quarantotto ore, in apposita area del sito web del Tribunale;

5) dichiara la chiusura del procedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al gestore nominato dall'OCC e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Castrovillari, 16.09.2025

Il Giudice
dott. Alessandro Paone

